



*Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili*  
di concerto con  
*il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale*

VISTO il regolamento UE 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088, che, individua i sei obiettivi ambientali del "Green Deal" europeo e stabilisce i criteri di ecosostenibilità di un'attività economica, ed in particolare individua come attività ecosostenibile quella che contribuisce in modo sostanziale al raggiungimento di uno o più degli obiettivi ambientali indicati, non arreca danno significativo a nessuno di questi ed è svolta nel rispetto delle garanzie minime di salvaguardia su imprese e diritti umani;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con la Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", ed in particolare gli articoli 48, "Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC", e 57 "Zone economiche speciali";

VISTO in particolare l'articolo 8, comma 5, del citato decreto-legge, ai sensi del quale "al fine di salvaguardare il raggiungimento, anche in sede prospettica, degli obiettivi e dei traguardi, intermedi e finali del PNRR, i bandi, gli avvisi e gli altri strumenti previsti per la selezione dei singoli progetti e l'assegnazione delle risorse prevedono clausole di riduzione o revoca dei contributi, in caso di mancato raggiungimento, nei tempi assegnati, degli obiettivi previsti, e di riassegnazione delle somme, fino alla concorrenza delle risorse economiche previste per i singoli bandi, per lo scorrimento della graduatorie formatesi in seguito alla presentazione delle relative domande ammesse al contributo, compatibilmente con i vincoli assunti con l'Unione europea";

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi di cui all'articolo 8, comma 1, del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto l'articolo 11, commi 2-bis e 2-ter, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "*Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*", e le conseguenti disposizioni di attuazione introdotte con delibera CIPE 26 novembre 2020, n. 63, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 8 aprile 2021, n. 84, e concernente "*Attuazione dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, come modificato dall'articolo 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120*";

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "*Codice dei contratti pubblici*" e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 115, recante "*Regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*";

VISTO il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito dalla legge 3 agosto 2017 n. 123 e successive modificazioni, recante "*Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno*" che, al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo, in alcune aree del Paese, delle imprese già operanti, nonché l'insediamento di nuove imprese in dette aree, sono disciplinate le procedure, le condizioni e le modalità per l'istituzione di una Zona economica speciale;

VISTO in particolare l'articolo 4, comma 2, del citato decreto-legge, che definisce la ZES come *una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un'area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento UE n. 1315 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T).*

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018 con il quale è stato adottato il Regolamento recante l'istituzione di Zone Economiche Speciali, che prevede l'istituzione delle ZES con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la Sud e la Coesione Territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, su proposta delle regioni interessate, corredata da un Piano di sviluppo strategico, redatto nel rispetto delle modalità e dei criteri individuati dal decreto;

VISTO il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, che prevede la riduzione di un terzo dei termini per alcuni procedimenti amministrativi ambientali, in materia edilizia e relative a concessioni demaniali portuali ed il dimezzamento dei tempi per autorizzazioni, licenze, permessi o concessioni che richiedono pareri, intese, e concerti di competenza di più Amministrazioni;

VISTO l'articolo 1, comma 316, della legge 30 dicembre 2019, n. 160, che ha rafforzato il ruolo delle ZES, con l'obiettivo di accelerare l'attuazione e l'operatività di tale strumento, creato per attrarre grandi investimenti, favorendo la crescita delle imprese già operative o la nascita di nuove realtà industriali nelle aree portuali e retroportuali e implementando le piattaforme logistiche, collegate anche da intermodalità ferroviaria, attraverso agevolazioni fiscali aggiuntive, rafforzamento degli sportelli unici doganali,

semplificazioni delle procedure amministrative, riduzione del sistema burocratico e introduzione di altre misure volte a intensificare la complementarietà tra attività produttive, infrastrutture, stoccaggio e distribuzione su lunghe distanze mediante gli sbocchi marittimi, anche al fine di recuperare la funzione di attrazione dei grandi investimenti, piegata dalle perimetrazioni regionali a misura di sviluppo territoriale;

VISTO l'articolo 57, comma 1, lettera a), punto 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108, che, al fine di garantire efficacia e operatività dell'azione commissariale e quindi di semplificare gli investimenti e gli interventi nelle aree ZES, assegna all'Agenzia per la Coesione Territoriale un ruolo operativo di supporto ai singoli commissari delle ZES mediante personale tecnico e amministrativo individuato ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dotato di idonee competenze;

VISTO l'articolo 11 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, che, al fine di accelerare le procedure di autorizzazione di progetti per insediamenti produttivi nelle ZES, inserisce modifiche alla conferenza dei servizi e uno sportello unico digitale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2018 con il quale sono istituite la ZES Calabria e la ZES Campania;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2019 con il quale è istituita la ZES Ionica interregionale Puglia - Basilicata;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 settembre 2019 con il quale è istituita la ZES Adriatica interregionale Puglia - Molise;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 2020 con il quale sono istituite la ZES Abruzzo, la ZES Sicilia Orientale e la ZES Sicilia Occidentale;

CONSIDERATO che per la ZES Sardegna, da istituire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in corso di emanazione, gli interventi individuati sono affidati alla competente Autorità di Sistema Portuale nelle more della successiva programmazione della Zona;

VISTA la misura M5C3 -11 del PNRR che prevede una dotazione di 630 milioni di euro per interventi infrastrutturali per lo sviluppo delle Zone Economiche Speciali nel periodo 2021 - 2026;

CONSIDERATO che l'importo di cui al punto precedente è destinato a finanziare interventi infrastrutturali complessi, individuati secondo le necessità trasportistiche rilevate nei piani di sviluppo strategico di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri gennaio 2018 che possano essere utilmente conclusi entro l'anno 2026, da affidare a diversi soggetti attuatori;

CONSIDERATO che tutti i piani di sviluppo delle zone istituite individuano come fondamentale lo sviluppo ed il rafforzamento di un sistema di collegamenti intermodali con la rete nazionale integrata dei trasporti (SNIT) che si configura come sistema integrato di infrastrutture che costituiscono la struttura portante del sistema italiano di offerta di mobilità delle persone e delle merci;

DATO ATTO che gli interventi oggetto di finanziamento sono stati segnalati a questo Ministero ed al Ministero per il Sud e la Coesione Territoriale dalle strutture ZES, ove

costituite, o dalle regioni di competenza, e da questi analizzati al fine di costituire un insieme coerente di interventi tesi a rafforzare globalmente il sistema ZES;

RITENUTO che gli interventi previsti in ogni ZES vanno, pertanto, considerati come tesi a finalizzare un unico programma di sviluppo infrastrutturale, coerente con i piani strategici propri di ciascuna ZES;

CONSIDERATO che il principio di «*non arrecare un danno significativo*» è definito, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, punto 6), del Regolamento (UE) 2021/21, come segue: “*non sostenere o svolgere attività economiche che arrecano un danno significativo all'obiettivo ambientale, ai sensi, ove pertinente, dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852*”;

CONSIDERATO che nel corso dell'istruttoria sono state predisposte, secondo gli orientamenti tecnici forniti dalla Commissione europea, le indicazioni utili a non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali indicati dal regolamento europeo sulla tassonomia;

DATO ATTO che gli interventi individuati rispondono a tre macro-categorie principali, delle quali la prima è ascrivibile al potenziamento dei collegamenti di ultimo miglio ferroviario o stradale alle aree ZES, la seconda potenzia le urbanizzazioni primarie e tecnologiche delle aree produttive nel rispetto dell'ambiente ed utilizzando i moderni strumenti digitali al fine di rendere maggiormente attraenti agli investitori le aree interessate, mentre l'ultima individua una serie di interventi locali sulle infrastrutture a rete e sui porti necessari ad incrementare la sicurezza e la resilienza delle stesse;

CONSIDERATO che si tratta di interventi di riammodernamento e riqualificazione dei porti e dei retroporti, con lavori di urbanizzazione primaria ed infrastrutturazione di base, collegamenti intermodali e di infrastrutturazione digitale, ma anche riqualificazione e consolidamento di immobili esistenti per evitare ulteriore consumo di suolo, nonché di interventi di urbanizzazione primaria di piazzali, e di collegamento alle reti stradali e ferroviarie facenti parte dello SNIT e delle reti transeuropee TEN.T;

RAVVISATA la necessità di individuare, per ogni Zona Economica Speciale, quali soggetti attuatori per gli interventi di competenza, ANAS S.p.a., RFI S.p.a. e le Autorità di sistema portuale ed assegnare loro le risorse necessarie per raggiungere gli obiettivi dichiarati nelle schede allegate al PNRR Italia nei tempi stimati;

RITENUTO, altresì, necessario assegnare il ruolo di soggetto attuatore degli altri interventi ai Commissari straordinari delle ZES di cui all'articolo 4, comma 6, del citato decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e prevedere che, nelle more del perfezionamento dei relativi decreti di nomina, tale ruolo sia svolto dall'Agenzia per la Coesione Territoriale;

RITENUTO, infine, opportuno trasmettere ai soggetti attuatori l'analisi ambientale preliminare predisposta a corredo della misura e redatta secondo gli orientamenti tecnici forniti dalla Commissione Europea sull'applicazione del principio di “*non arrecare danno significativo*” agli obiettivi ambientali enunciati nel Regolamento europeo UE n. 2020/852 sulla tassonomia;

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale, il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

VISTO l'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

VISTO l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del *Next Generation EU*, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 settembre 2021, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;

VISTO l'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 ottobre 2021, n. 21, avente ad oggetto "*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR*";

VISTI i traguardi e gli obiettivi che concorrono alla presentazione delle richieste di rimborso semestrali alla Commissione europea, ripartiti per interventi a titolarità di ciascuna Amministrazione, riportati nella Tabella B allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021;

CONSIDERATO che il punto 7 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021 prevede che "*Le singole Amministrazioni inviano, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e secondo le indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, i dati relativi allo stato di attuazione delle riforme e degli investimenti ed il raggiungimento dei connessi traguardi ed obiettivi al fine della presentazione, alle scadenze previste, delle richieste di pagamento alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, tenuto conto anche di quanto concordato con la Commissione Europea.*";

ACQUISITA l'intesa in Conferenza unificata in data 2 dicembre 2021;

## DECRETA

### Articolo 1

*(Oggetto e obiettivi)*

1. In attuazione di quanto previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, misura M5C3-11 – investimento 4 “*Interventi infrastrutturali per le Zone Economiche Speciali (ZES)*”, il presente decreto ripartisce la somma di 630 milioni di euro tra le zone economiche speciali per la realizzazione di interventi tra loro coerenti e interconnessi che mirano nel loro insieme a favorire la competitività e lo sviluppo economico nelle aree ZES.
2. Gli interventi rientrano nei seguenti ambiti:
  - a. collegamento di “ultimo miglio”, volto a realizzare efficaci collegamenti tra le aree portuali ed industriali e la rete infrastrutturale ferroviaria e stradale facente parte delle reti di trasporto principali;
  - b. digitalizzazione e potenziamento della logistica, urbanizzazioni green e lavori di efficientamento energetico ed ambientale nelle aree retroportuali e nelle aree industriali appartenenti alle ZES;
  - c. potenziamento della resilienza e della sicurezza dell’infrastruttura connessa all’accesso ai porti.
3. Nel rispetto di quanto previsto nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per gli interventi oggetto del presente decreto i lavori dovranno essere avviati, comprovati dal certificato di inizio lavori, entro il 31 dicembre 2023 ed essere conclusi entro il 30 giugno 2026, nel numero almeno di:
  - a. 22 interventi relativi al collegamento di ultimo miglio con porti o aree industriali;
  - b. 15 interventi di digitalizzazione della logistica, o urbanizzazioni green o lavori di efficientamento energetico;
  - c. 4 interventi di rafforzamento della resilienza nei porti.

### Articolo 2

*(Ripartizione delle risorse ai soggetti attuatori)*

1. ANAS, RFI e le Autorità di sistema portuale territorialmente competenti sono soggetti attuatori degli interventi elencati nell’Allegato 1.
2. Le autorità di governo delle ZES sono i soggetti attuatori per gli interventi elencati in allegato 2. Nelle more della nomina del Commissario straordinario di ciascuna delle ZES l’Agenzia per la Coesione Territoriale è il soggetto attuatore per gli interventi elencati nell’Allegato 2. I Commissari straordinari, al perfezionarsi dei relativi decreti di nomina, subentrano all’Agenzia per la Coesione Territoriale quale soggetti attuatori degli interventi siti nelle aree ZES di propria competenza, in continuità con le attività già svolte. ed utilizzano le facoltà previste dall’articolo 4, comma 7-*quater*, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, come modificato

dall'articolo 57, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

### Articolo 3

#### *(Obblighi dei soggetti attuatori)*

1. I soggetti attuatori realizzano gli interventi nel rispetto degli obiettivi e delle tempistiche indicate all'articolo 1, comma 3, secondo le specifiche ed i criteri dichiarati nell'Allegato 3.
2. Entro il 31 marzo 2022 tutti i soggetti attuatori devono inviare alla Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne l'analisi ambientale degli interventi assegnati, redatta secondo gli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "*non arrecare un danno significativo*" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza, come esplicitato nel documento CO(2021)1054 *final*, e sulla base delle indicazioni generali presentate alla Commissione europea ed allegate alla misura di investimento sulle ZES (Allegato 3).
3. Con stessa comunicazione i soggetti attuatori indicano quali criteri o elementi valutativi intendano adottare per favorire l'inclusione di giovani e donne nella progettazione e realizzazione dei progetti.
4. Nella comunicazione di cui al comma 2, infine, i soggetti attuatori indicano le modalità di controllo e verifica delle misure di salvaguardia adottate per tutelare gli obiettivi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, impegnandosi a prevedere nei contratti di affidamento di servizi e forniture penali correlate al mancato rispetto delle prescrizioni previste o delle condizioni offerte dagli operatori economici, e, per quanto applicabili, punteggi premianti per le soluzioni tecniche offerte che minimizzino gli impatti ambientali derivanti dall'attuazione dell'intervento o favoriscano l'inclusione di giovani e donne.
5. Resta fermo l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

### Articolo 4

#### *(Modalità di erogazione delle risorse)*

1. La Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne provvede all'erogazione delle risorse necessarie alla realizzazione degli interventi. L'erogazione delle risorse ai soggetti attuatori avviene a seguito di apposito nulla osta rilasciato dalle direzioni generali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili competenti per materia. Per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 2, le verifiche propedeutiche all'erogazione delle risorse saranno effettuate a seguito della trasmissione della documentazione ad opera delle strutture di governo delle ZES.
2. Le risorse sono erogate, a titolo di anticipazione nel limite del dieci per cento, pagamenti intermedi e saldo, secondo il piano dei costi dei singoli progetti, previa

istanza da parte dei soggetti attuatori, da inoltrare secondo le modalità definite nei provvedimenti nazionali attuativi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

3. L'erogazione di risorse con le modalità di cui al comma 1 non può superare l'ammontare delle risorse disponibili per ciascun anno.

#### Articolo 5 (*Economie*)

1. Le economie restano nella disponibilità della struttura ZES territorialmente competente sino al completamento del programma di interventi, come definito negli allegati 1 e 2, per permettere la realizzazione dello stesso fino alla completa e compiuta attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 3, come specificati per ogni ZES negli allegati 1 e 2, ferme restando le procedure previste dal presente decreto e quanto normato dall'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni.
2. A seguito del completamento di cui al comma precedente le economie finali, entro 60 giorni dall'emissione del certificato di collaudo, sono versate sul conto di tesoreria indicato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

#### Articolo 6 (*Monitoraggio, verifiche sull'attuazione degli interventi e revoca delle risorse*)

1. Il soggetto attuatore ovvero il titolare del CUP effettua il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, nonché la rendicontazione degli interventi finanziati, classificati sotto la voce: "M5C3 4. *Interventi per le Zone Economiche Speciali*", valorizzando l'indicatore fisico associato e con l'indicazione del valore target previsto.
2. Il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi finanziati con le risorse di cui all'articolo 1 avvengono con le modalità definite nei provvedimenti nazionali attuativi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e delle condizionalità richieste per lo specifico investimento.
3. Ai fini dell'*audit* e della tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea e nazionale tutti i soggetti di cui all'articolo 22, comma 2, lettera e), del Regolamento (UE) 2021/241, nonché il Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, il Servizio Centrale per il PNRR, l'Ufficio di *audit* del PNRR di cui all'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e gli altri soggetti con compiti istituzionali di controllo della spesa hanno accesso ai dati e ai documenti necessari per esercitare le loro funzioni. I soggetti attuatori consentono l'esercizio delle funzioni di controllo, *audit* e verifica, anche con accesso in loco e mantengono disponibile la documentazione a supporto secondo quanto previsto dalla normativa europea e nazionale in materia.
4. Le competenti direzioni del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e la struttura di *audit* di cui al comma precedente si riservano, per le attività di rispettiva competenza, la facoltà di effettuare controlli, anche attraverso ispezioni, sullo stato di attuazione delle opere oggetto di finanziamento, in corso d'opera e/o alla fine dei lavori, anche per il tramite del Provveditorato interregionale alle opere



pubbliche competente per territorio, al fine di verificare dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti.

5. I soggetti attuatori trasmettono alla Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, nonché alle altre direzioni del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili competenti per materia alle verifiche di cui all'articolo 4, comma 1, entro il 15 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di utilizzo dei finanziamenti concessi con l'indicazione delle principali criticità riscontrate nell'attuazione dei singoli interventi.

#### Articolo 7

##### *(Ammissibilità delle spese)*

1. L'imposta sul valore aggiunto non costituisce spesa ammissibile nella misura in cui l'imposta sia recuperabile da parte del soggetto attuatore e dovrà essere puntualmente registrata nei sistemi informativi.

Il presente decreto, previa trasmissione ai competenti organi di controllo per gli adempimenti di competenza, entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministero per il Sud e la Coesione Territoriale, ed è inoltre pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

IL MINISTRO PER IL SUD E DELLE COESIONE TERRITORIALE